



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Ambiente e Sicurezza

Strada Nuova 65 – 27100 Pavia - Uffici: via S. Epifanio 12 - 27100 Pavia

tel: 0382-98.4827/8/9 fax 0382-21020 – Email: fisanit@unipv.it

REGOLAMENTO di RADIOPROTEZIONE **dell'Università degli Studi di Pavia** *ai sensi del D.Lgs 230/95 e succ. mod. ed int.*

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il Responsabile della Struttura presso la quale si svolgono attività con rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti è responsabile, in quanto delegato del Datore di Lavoro, dell'applicazione degli obblighi riguardanti la protezione dalle radiazioni ionizzanti stabiliti dal D.Lgs 230/95 e succ. mod. ed int. (di seguito denominato D.Lgs 230/95). Egli deve provvedere affinché i lavoratori le cui attività si svolgono nella struttura da lui diretta, siano tutelati dai rischi derivanti dalle attività suesposte, siano formati ed informati sui rischi, sulle misure di prevenzione e protezione e che siano impartite e fatte rispettare le norme interne di radioprotezione e di sicurezza. Per quanto sopra egli si avvale della collaborazione del Responsabile delle Attività, del preposto e dell'Area Ambiente e Sicurezza per quanto di rispettiva competenza.
- b) Il Responsabile della Struttura, di concerto con il Responsabile delle Attività per quanto di competenza, individua il personale esposto al rischio. L'esperto qualificato effettua la classificazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 230/95, sulla base delle informazioni riportate nella "scheda di rischio da radiazioni ionizzanti", di seguito denominata "scheda di rischio". Ogni variazione delle informazioni di cui sopra, inclusa la cessata attività con rischio specifico deve essere tempestivamente comunicata all'Area Ambiente e Sicurezza con nota scritta ovvero, se ne ricorre il caso, compilando una nuova scheda di rischio. L'Area Ambiente e Sicurezza mantiene un elenco aggiornato del personale esposto sulla base delle segnalazioni dei Responsabili di Struttura e della classificazione effettuata dall'Esperto qualificato. Il lavoratore classificato "Lavoratore Esposto" deve essere sottoposto alla visita medica di idoneità preventiva, periodica e di cessata attività.
- c) Qualora il lavoratore frequenti più laboratori, sia interni che esterni all'Ateneo, comportanti rischio da radiazioni ionizzanti, il Responsabile della Struttura cui questi afferisce, deve segnalare attraverso la scheda di rischio la molteplicità dei datori di lavoro ed eventuali sistemi di limitazioni delle dosi ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. 230/95.
- d) Il Responsabile di struttura provvede affinché i lavoratori siano dotati dei dosimetri assegnati dall'esperto qualificato. Tali dosimetri possono essere utilizzati presso le altre Strutture dell'Ateneo, purché idonei alla sorveglianza richiesta e salvo diversa indicazione dell'esperto qualificato.
- e) Il Responsabile della Struttura effettua la vidimazione della scheda personale dosimetrica e del documento sanitario personale istituite dall'esperto qualificato o dal medico per quanto di competenza. Considerata l'unicità del datore di lavoro, individuato nel Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, si istituiscono un'unica

Sicurezza, Salute, Lavoro, Radiazioni Ionizzanti, Regolamento, D.Lgs. 230/95



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Ambiente e Sicurezza

Strada Nuova 65 – 27100 Pavia - Uffici: via S. Epifanio 12 - 27100 Pavia
tel: 0382-98.4827/8/9 fax 0382-21020 – Email: fisanit@unipv.it

scheda personale dosimetrica e un documento sanitario personale per ogni singolo lavoratore classificato esposto.

- f) I Responsabili delle Strutture universitarie che operano stabilmente presso Istituzioni o Enti esterni, convenzionati con l'Ateneo (ad esempio: ospedali, fondazioni, cliniche, ecc.), sono responsabili dell'applicazione delle norme vigenti. Essi devono stabilire accordi scritti (convenzioni) con i dirigenti dei predetti enti per l'osservanza degli obblighi di legge e per la tenuta della documentazione di sorveglianza fisica e medica.
- g) I Responsabili di Struttura assicurano l'applicazione degli artt.62 e 63 del D.Lgs 230/95 e provvedono ad effettuare la notifica ovvero la richiesta di autorizzazione di impresa esterna, così come la validazione del libretto personale di radioprotezione dandone comunicazione all'Amministrazione universitaria.
- h) Qualora la pratica radiologica rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 187/00, al Responsabile di Struttura compete di rendere disponibili le risorse necessarie, di attuare quanto disposto dal citato D.Lgs 187/00 (esposizione medica di persone), di sorvegliare sulla sua applicazione e di proporre al Rettore il nominativo del Responsabile dell'Impianto radiologico.
- i) I Responsabili delle Attività ed i preposti sono tenuti all'osservanza delle norme di protezione e sicurezza dai rischi derivanti dalle attività di ricerca, di didattica o di servizio loro affidate o da essi promosse. Gli stessi devono coordinarsi, preventivamente alla esposizione al rischio, con il Responsabile della Struttura di afferenza e con quello della struttura in cui si svolge l'attività; essi devono formare ed informare gli operatori interessati del rischio e delle corrette procedure che devono essere adottate, provvedendo ad una adeguata sorveglianza come indicato nelle "Norme interne di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti".
- j) La documentazione di radioprotezione, relativa alla sorveglianza fisica prevista dal citato D.Lgs 230/95, del personale afferente alle strutture universitarie e degli studenti, ad esclusione dei lavoratori che operano presso le strutture di cui all'art. 1.h), è aggiornata dall'esperto qualificato della struttura interessata ed è conservata dall'Amministrazione universitaria presso l'Area Ambiente e sicurezza, oppure, in casi particolari, dal Responsabile di Struttura presso la Struttura stessa. La documentazione attinente alla sorveglianza medica è aggiornata dal medico ed è conservata presso la sede del medico qualora questa sia sede universitaria, diversamente è conservata presso l'Area ambiente e sicurezza ovvero presso la Struttura interessata. La documentazione di cui sopra è oggetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03).
- k) I medici convocano gli operatori per l'effettuazione delle visite mediche previste dalla normativa e trasmettono per iscritto il giudizio di idoneità all'interessato, al Responsabile della Struttura e al Rettore.



2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

2.1. PERSONALE CHE FREQUENTA L'UNIVERSITA' DI PAVIA MA CHE NON APPARTIENE AD ESSA

- a) Per gli operatori esterni, lavoratori autonomi o dipendenti da terzi, che intervengano presso le strutture dell'Ateneo, vale quanto indicato al precedente capitolo n. 1.
- b) Salvo quanto indicato al punto 2.4, i rapporti con il loro datore di lavoro, ovvero con il lavoratore, sono tenuti dall'Amministrazione universitaria alla quale pertanto devono essere trasmesse le informazioni necessarie dal Responsabile della Struttura.

2.2. PERSONALE ASSEGNATO AL L.E.N.A.

- a) Per quanto riguarda gli adempimenti di cui al presente regolamento il Direttore del L.E.N.A., trattandosi di impianto nucleare, provvede direttamente per il personale assegnato al L.E.N.A., avvalendosi del Servizio di Fisica Sanitaria dell'impianto, dell'esperto qualificato e del medico, per quanto di loro competenza.
- b) Il direttore del L.E.N.A. trasmette, per conoscenza, una copia della scheda di rischio all'Amministrazione universitaria.

2.3. PERSONALE AFFERENTE ALL'ATENEO PAVESE E CHE OPERA AL L.E.N.A.

Per il personale che opera anche presso il L.E.N.A. e che è afferente ad altra struttura dell'Ateneo pavese, in aggiunta a quanto precedentemente stabilito, si dispone che:

- a) il Responsabile della Struttura alla quale l'interessato è afferente invia alla Area ambiente e sicurezza la scheda di rischio, dopo che su di essa è stata riportata la classificazione effettuata dall'esperto qualificato del L.E.N.A. relativa all'attività presso il L.E.N.A. stesso;
- b) la scheda di rischio riportante la classificazione definitiva deve essere trasmessa anche al direttore del L.E.N.A.;
- c) qualora l'esposizione al rischio avvenga unicamente presso il L.E.N.A., il Responsabile della Struttura interessata può chiedere al direttore del L.E.N.A. di adempiere agli obblighi di legge e di conservare ed aggiornare la documentazione relativa alla sorveglianza fisica presso il L.E.N.A. stesso, informandone l'Amministrazione universitaria;
- d) almeno ogni sei mesi, il direttore del L.E.N.A. invia alla Area Ambiente e Sicurezza o al Responsabile di Struttura che conserva la documentazione relativa alla sorveglianza fisica, le valutazioni di dose relative al personale di cui al presente paragrafo, per l'aggiornamento delle schede dosimetriche da parte dell'esperto qualificato incaricato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Ambiente e Sicurezza

Strada Nuova 65 – 27100 Pavia - Uffici: via S. Epifanio 12 - 27100 Pavia
tel: 0382-98.4827/8/9 fax 0382-21020 – Email: fisanit@unipv.it

2.4. PERSONALE CHE FREQUENTA SOLO IL L.E.N.A. E NON APPARTIENE ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA

Il Direttore del L.E.N.A., per gli operatori che frequentano solo l'impianto e non appartengono all'Università, oltre a quanto previsto nel capitolo 1 ed in deroga al punto 2.1.b), deve provvedere a:

- conservare la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e predisporre l'aggiornamento da parte dell'esperto qualificato del L.E.N.A.;
- richiedere e fornire le informazioni necessarie per il rispetto del capo VIII del D.Lgs 230/95, in particolare dei limiti di dose;
- se necessario richiedere all'interessato l'idoneità medica preventiva e periodica. Nel caso di lavoratore esterno, accertarsi dell'idoneità medica tramite il libretto personale di radioprotezione e comunque di quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs 230/95;
- trasmettere i risultati delle valutazioni di dose al lavoratore e al datore di lavoro, nel caso di lavoratore esterno e assicurarsi che le stesse vengano registrate sul libretto personale di radioprotezione.

3. DISPOSIZIONI FINALI

- a) Le procedure disposte ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 per il L.E.N.A. sono similmente applicate nei casi di Strutture universitarie che conservino presso la Struttura stessa la documentazione relativa alla sorveglianza fisica.
- b) Procedure per situazioni non comprese nel presente Regolamento sono disposte dall'Amministrazione Universitaria, sentiti eventualmente i Responsabili di Struttura, gli esperti qualificati e i medici interessati.
- c) L'Amministrazione universitaria può convocare i medici, gli esperti qualificati, i Responsabili di Struttura, i Responsabili delle Attività ed i preposti interessati al fine di adeguare le procedure e le modalità di tenuta della documentazione di radioprotezione.

IL RETTORE
(Angiolino Stella)

F.to Angiolino Stella

Sicurezza, Salute, Lavoro, Radiazioni Ionizzanti, Regolamento, D.Lgs. 230/95



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Ambiente e Sicurezza

Strada Nuova 65 – 27100 Pavia - Uffici: via S. Epifanio 12 - 27100 Pavia
tel: 0382-98.4827/8/9 fax 0382-21020 – Email: fisanit@unipv.it

U.O.R. AREA AMBIENTE E SICUREZZA

Decreto n° 1720-2006 - **Oggetto: emanazione Regolamento di Radioprotezione dell'Università degli Studi di Pavia ai sensi del D.Lgs 230/95 e succ. mod. ed int.**

Prot. n. 25696

Titolo VII Classe 12

Fascicolo 4-2001

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- Visto il D.Lgs 626/94 e succ. mod. ed int., il D.M. 363/98 e il “Regolamento dell'Università degli Studi di Pavia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro” emanato con D.R. n.1007-2004, in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Visto il DLgs 230/95 così come modificato ed integrato dal D.Lgs 241/00 e succ. mod. ed int. (di seguito denominati D.Lgs 230/95) in materia di tutela dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti;
- Visto il DLgs 187/00 “Attuazione della direttiva Euratom 97/43 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”;
- Considerato che il Rettore dell'Università ha assunto le funzioni di datore di lavoro e che, quale rappresentante dell'Università, è titolare delle licenze di esercizio degli impianti nucleari;
- Considerato che il Rettore si avvale dei Responsabili delle Strutture per l'adempimento degli obblighi di legge e che questi sono delegati dal datore di lavoro ai fini e per gli effetti delle disposizioni sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Considerato che i Responsabili delle Strutture, per quanto disposto dagli artt.77 e 83 del D.Lgs 230/95, si avvalgono della consulenza di esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti all'uopo incaricati;
- Considerato che il personale universitario, gli studenti e i terzi possono avere accesso per ragioni di servizio o di studio, a zone comportanti esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia presso l'Ateneo sia presso altre Istituzioni od Enti;
- Considerato che le attività soggette a rischio derivante da esposizione alle radiazioni ionizzanti sono direttamente connesse all'attività delle Strutture universitarie;
- Considerato l'obbligo del datore di lavoro di predisporre una scheda dosimetrica ed un documento sanitario personale per ogni operatore esposto, di cui all'allegato XI del D.Lgs 230/95;
- Considerato l'obbligo del datore di lavoro di impresa esterna (o del lavoratore autonomo), di predisporre un libretto personale di radioprotezione per ogni lavoratore esterno, come previsto dall'allegato XI del D.Lgs 230/95;
- Constatato che l'Amministrazione universitaria si avvale, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 e dal D.Lgs 230/95, di un proprio servizio tecnico-amministrativo denominato Area Ambiente e Sicurezza;
- Constatato che, ai fini del D.Lgs 230/95, il Centro Interdipartimentale di Servizi “Laboratorio Energia Nucleare Applicata” per la sua specificità di “impianto nucleare”, ha a

Sicurezza, Salute, Lavoro, Radiazioni Ionizzanti, Regolamento, D.Lgs. 230/95



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Ambiente e Sicurezza

Strada Nuova 65 – 27100 Pavia - Uffici: via S. Epifanio 12 - 27100 Pavia
tel: 0382-98.4827/8/9 fax 0382-21020 – Email: fisanit@unipv.it

disposizione oltre all'esperto qualificato e al medico autorizzato, il Servizio di Fisica sanitaria;

- Constatata l'esigenza di definire le competenze dei predetti Consulenti e Servizi, al fine di evitare sovrapposizioni nelle attribuzioni;
- Ritenuto di dover disciplinare le procedure di radioprotezione nonché le modalità di tenuta e di compilazione della documentazione di radioprotezione alla luce del D.Lgs 230/95;

DECRETA

E' emanato il "Regolamento di radioprotezione dell'Università degli Studi di Pavia ai sensi del D.Lgs 230/95 e succ. mod. ed int.", allegato al presente decreto, versione 3 de 104/7/2006 e composto da n. quattro pagine.

I Direttori delle Strutture universitarie e degli Enti ospitati presso le medesime devono rendere noto il regolamento stesso a tutto il personale il quale è tenuto a rispettare e a fare rispettare quanto vi è contenuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

In mancanza, e fatto salvo quanto previsto dalla legge, si attiveranno le procedure per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento universitario.

Il presente decreto annulla e sostituisce tutti i precedenti ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Pavia, 17/07/2006

IL RETTORE
(Angiolino Stella)

F.to Angiolino Stella

Sicurezza, Salute, Lavoro, Radiazioni Ionizzanti, Regolamento, D.Lgs. 230/95

06rxregl - vers. 3 – 17/07/06

© **ESCLUSIVO USO INTERNO** - I dati contenuti in questo documento hanno carattere informativo - Riferirsi sempre alla documentazione originale

pagina
6 / 6